

Ricorso del Focus Magazin Verlag GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 4 agosto 2003

(Causa T-274/03)

(2003/C 264/52)

(Lingua processuale: la lingua processuale sarà determinata sulla base dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Ricorso redatto in lingua tedesca)

Il 4 agosto 2003, la Focus Magazin Verlag GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. U Gürtel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Ulteriore parte in causa dinanzi alla Commissione di ricorso era la France Telecom SA, con sede in Parigi.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della divisione d'opposizione dell'ufficio convenuto 2 agosto 2001, n. 1956/2001, nel procedimento d'opposizione n. B 260576;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'ufficio convenuto 30 aprile 2003 nel procedimento R 849/2001-4;
- ingiungere all'ufficio convenuto di pronunciarsi sul merito nel procedimento di opposizione n. B 260576 in considerazione della tesi giuridica affermata dal Tribunale;
- condannare l'ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	France Telecom SA
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	marchio denominativo «Focus One» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42 — domanda n. 984 484
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede d'opposizione:	la ricorrente

Marchio o segno rivendicato in opposizione in sede di procedimento d'opposizione:	marchio denominativo tedesco «FOCUS» (n. 395 46 204), per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 e 42
---	--

Decisione della divisione d'opposizione:	rigetto dell'opposizione
--	--------------------------

Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso della ricorrente
---	--------------------------------------

Motivi:	<ul style="list-style-type: none"> — le prove dedotte nel procedimento d'opposizione sarebbero sufficienti a provare la sussistenza di un precedente diritto della ricorrente; — violazione del diritto della ricorrente ad essere sentita; — violazione del diritto della ricorrente ad un equo giudizio; — violazione dell'art. 42 del regolamento (CEE) n. 40/94 (1) nonché della regola 20, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2868/95 (2).
---------	---

(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

(2) Regolamento (CEE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

Ricorso della sig.ra Dionissia Elefteriadi contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 2003

(Causa T-277/03)

(2003/C 264/53)

(Lingua processuale: il greco)

Il 23 luglio 2003 la sig. Dionissia Elefteriadi, residente in Atene, Grecia, rappresentata dall'avv. Timotheo Sigalas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.